



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 154/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 19 ottobre 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario - relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del comune di **Moncalieri (To)**, con nota n. 47847 del 28.08.2015, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 03.09.2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Massimo Valero;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Moncalieri, con la nota in epigrafe, ha chiesto all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine ad un'operazione immobiliare alla luce del disposto di cui all'art. 12 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e s.m.i..

In particolare, vengono esposte le seguenti circostanze:

L'Agenzia Territoriale per il Piemonte Centrale è proprietaria di un'area sita nel Comune di Moncalieri della superficie di mq. 7538, che venne concessa a suo tempo in comodato gratuito al Comune di Moncalieri. Detta area è priva di capacità edificatoria in quanto vincolata dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune a "verde pubblico attrezzato" sul quale il Comune di Moncalieri, negli anni in cui lo gestiva in comodato d'uso, a proprie spese, ha assentito alla realizzazione di un campo da calcio e di immobili di servizio adibiti a spogliatoi.

Tali opere, per accessione, sono divenute di proprietà dell'Agenzia territoriale per il Piemonte Centrale.

Il Comune di Moncalieri ha interesse a fruire dell'area attrezzata per farne un nuovo campo da calcio attrezzato a favore della Borgata Tetti Piatti priva di strutture socio aggregative e sportive, obiettivo non previsto dall'ATC che ha per sua natura giuridica scopi diversi.

Per regolamentare i rapporti patrimoniali relativi alla titolarità dei manufatti realizzati dal Comune di Moncalieri, per un importo stimato in euro 67.787,00, le parti avrebbero convenuto di stipulare un usufrutto ventennale, senza un concreto esborso di denaro (se non per le spese di registrazione) da parte della città di Moncalieri, ma con una compensazione del valore delle strutture poste sul campo di Tetti Piatti dalla città di Moncalieri sostenute in anni passati, di cui ATC è divenuta proprietaria.

Il contratto di usufrutto viene stipulato non al fine di definire una situazione *ex novo*, ma per regolamentare una situazione già di fatto esistente che negli anni si è sviluppata con accordi con l'Agenzia Territoriale per il Piemonte Centrale, che hanno permesso alla Città di Moncalieri di collocare dei manufatti sull'area per farne un campo di gioco amatoriale e che ora si vorrebbe strutturare meglio per rendere alla Borgata una struttura aggregativa e polifunzionale in grado di accogliere i giovani della zona e consentire loro di trascorrere il loro tempo libero in modo sano avvicinandosi allo sport (calcio e altro).

Sulla base delle suddette premesse il Sindaco chiede *"se la stipula di tale contratto di usufrutto possa considerarsi escluso dai divieti posti dalle normative di cui*

sopra che non citano espressamente l'usufrutto, ma che per analogia (in base alle interpretazioni della norma) viene assimilato agli altri istituti oggetto del divieto".

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla ed è stata inviata tramite il C.A.L.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge;

nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con la richiamata deliberazione n. 54/2010.

MERITO

Con il quesito in esame il Sindaco del comune di Moncalieri chiede di sapere se l'usufrutto di beni immobili rientri o meno nel divieto di acquisto di beni e diritti immobiliari, già imposto alle pubbliche amministrazioni dall'art. 12, comma 1 quater, del D.L. n. 98/2011.

Sul punto la Sezione osserva che non risulta più in vigore l'art. 12, comma 1-quater, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che vietava alle amministrazioni pubbliche di acquistare beni immobili a titolo oneroso e la cui efficacia temporale era espressamente limitata all'anno 2013 (cfr., da ultimo, il parere di questa Sezione n. 146 del 30 settembre 2015).

La materia, pertanto, è attualmente regolata dall'art. 12, comma 1-ter, del medesimo decreto legge ove si stabilisce che ***"a decorrere dal 1 gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente"***.

Sulla portata applicativa di tale disciplina si richiamano la deliberazione di questa Sezione n. 191/2014/SRCPIE/PAR nonché le deliberazioni Sezione Liguria n. 10 del 26 febbraio 2015 e Sezione Lombardia n. 21 del 26 gennaio 2015.

Le interpretazioni fornite dalle Sezioni Regionali di Controllo (da ultimo, si veda la deliberazione Lombardia/310/2015/PAR) sono unanimemente tese a ricondurre l'applicazione oggettiva della disciplina alle sole acquisizioni di beni immobili discendenti direttamente da contratti ad effetti traslativi di diritti reali. In questi casi, pertanto, dovranno essere comprovate documentalmente l'indispensabilità e

l'indilazionabilità dell'operazione, attestata dal responsabile del procedimento, e la congruità del prezzo, attestata dall'Agenzia del Demanio come previsto dalla normativa sopra richiamata e come meglio definito dal D.M. n. 108/2014 e dalla successiva Circolare n. 19/2014.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 19 ottobre 2015.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Massimo Valero

Il Presidente
F.to dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il 21/10/2015
Il Funzionario Preposto
F.to dott. Federico Sola